

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO
SUI REFERENDUM

Adottato con delibera C.C. n° 4/99
Rettificato dopo osservazioni CO.RE.CO. con C.C. n° 26/99
Approvato definitivamente con C.C. n° 50/99

ART. 1

Il referendum e' consultivo o propositivo.

ART. 2

Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza dei membri assegnati, su questioni di interesse collettivo riguardanti l'intero territorio comunale e per le quali si ritenga opportuno conoscere il parere e l'orientamento generale delle rispettive popolazioni.-

La proposta di delibera di referendum consultivo può essere avanzata anche con istanza sottoscritta da almeno 1500 elettori del Comune.-

ART. 3

Non sono ammessi i Referendum consultivi sugli atti di cui Al comma 4 dell'art. 59 dello statuto comunale.

ART. 4

Ai sensi del settimo comma dell'art. 59 dello Statuto Comunale, quando il Referendum consultivo sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza, ovvero che siano modificati i presupposti di fatto del Referendum.-

ART. 5

Il referendum propositivo e' indetto dal sindaco quando lo richiedono almeno 1500 cittadini elettori. La richiesta di referendum accompagnata dalla sottoscrizione di almeno 30 presentatori deve essere depositata presso la Segreteria Generale, accompagnata da una relazione illustrativa con l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria eventualmente necessaria, e dalle sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, d'interesse generale, ivi compresa l'abrogazione o modificazione di atti adottati nel trimestre precedente il deposito, ad eccezione di quelli indicati al quarto comma dell'art. 59 dello statuto comunale, nonché degli atti relativi a:

- provvedimenti concernenti il compimento di atti dovuti per legge;
- provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- provvedimenti concernenti il personale del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;
- atti e provvedimenti inerenti alla tutela delle minoranze etniche o religiose;

ART. 6

Il giudizio sull'ammissibilità del referendum propositivo è rimesso ad un comitato di garanti composto dal difensore civico regionale che lo presiede e da due avvocati scelti tra quelli residenti nel comune nominati dall'ordine degli avvocati della Provincia di Cagliari.

A tal fine il sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento, invia al comitato dei garanti le richieste di referendum che gli sono pervenute.

Il comitato decide circa la loro ammissibilità e ne dà comunicazione al sindaco entro i successivi 15 giorni.

Le decisioni del comitato sono vincolanti per il consiglio comunale.

Le riunioni del comitato sono convocate e presiedute dal difensore civico regionale o dal suo delegato.

Il comitato decide a maggioranza assoluta dei voti.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un impiegato comunale, all'uopo incaricato dal sindaco, sentito il segretario generale.

ART. 7

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del comitato dei garanti, tutte le richieste di referendum sono sottoposte dal sindaco all'esame del consiglio comunale che prende atto delle decisioni assunte dallo stesso comitato, dando mandato al sindaco per i successivi adempimenti.

ART. 8

Il referendum, sia consultivo che propositivo, e' indetto dal sindaco, entro due mesi dalla data di deliberazione del consiglio comunale . Egli fa affiggere nel territorio comunale interessato i manifesti che lo indicano.

Il manifesto deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgeranno le consultazioni referendarie, nonché il quesito sottoposto a referendum.

Ove nello stesso periodo siano indette altre consultazioni elettorali, il sindaco indice il referendum in altra data entro i sei mesi successivi;

ART. 9

I referendum previsti dal presente regolamento hanno luogo in un giorno festivo compreso nei 30 giorni successivi alla affissione del manifesto che indice il referendum.

ART. 10

La campagna di informazione dei cittadini sul referendum inizia a decorrere dal primo giorno dell'affissione del manifesto che indice la consultazione referendaria. Possono costituirsi comitati sostenitori delle due opinioni opposte rispetto al quesito referendario con apposita comunicazione indirizzata al Sindaco ,sottoscritta nei modi di

legge da almeno 200 elettori. In questo periodo i comitati possono svolgere attività di informazione e di promozione delle proprie opinioni a mezzo di assemblee, comizi, manifesti e di ogni altra forma di propaganda.

L'amministrazione comunale potrà organizzare una propria campagna di informazione, per portare a conoscenza della cittadinanza tutti gli aspetti della questione oggetto di referendum.

Le iniziative di informazione promosse dal comune, sono stabilite dalla giunta sentiti i capi gruppo consiliari, in modo tale da assicurare parità d'accesso alle diverse opinioni esistenti in merito al referendum.

Il comune, durante la campagna di informazione, metterà gratuitamente a disposizione dei comitati uguali spazi per le affissioni di propaganda referendaria. I gruppi consiliari presenti nel consiglio comunale possono svolgere una propria campagna d'informazione con le stesse prerogative riconosciute ai comitati.

ART. 11

Le consultazioni relative ai referendum previsti nel presente regolamento avvengono nei seggi elettorali appositamente istituiti, con deliberazione della giunta comunale.

L'ufficio di sezione per il referendum consultivo è composto da un presidente nominato dal sindaco e da 2 scrutatori nominati dal Sindaco sentito il Segretario generale entro 15 giorni dalla data di affissione del manifesto che ha indetto il referendum, tra i cittadini iscritti nell'apposito albo degli scrutatori osservate le norme fissate per le altre consultazioni elettorali.

ART. 12

Possono prendere parte alle operazioni di voto e di scrutinio i rappresentanti delle due opinioni opposte rispetto al quesito referendario.-

A tal fine, i Comitati sostenitori delle opinioni opposte debbono far pervenire al Sindaco, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, apposita istanza con l'indicazione di un proprio rappresentante per ciascun seggio elettorale.-

La Commissione per il Referendum nomina per ciascun seggio i rappresentanti di cui al primo comma del presente articolo, entro il giorno antecedente la votazione.-

Nel caso di esuberanza delle richieste la Commissione sceglie secondo l'ordine di anzianità.-

ART. 13

Hanno diritto a partecipare alla consultazione, tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali alla data della consultazione.

ART. 14

Entro 25 giorni successivi all'affissione del manifesto di cui al precedente art. 8, a cura del Sindaco sono inviati a domicilio dell'elettore i certificati elettorali.- Sono ammessi a votare solo gli elettori in possesso del certificato elettorale, sul quale deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo delle votazioni, nonchè la sezione alla quale l'elettore appartiene

giorni successivi all'affissione del manifesto di cui al precedente art. 8, a cura del sindaco sono inviati a domicilio dell'elettore i certificati elettorali. Sono ammessi a votare solo gli elettori in possesso del certificato elettorale, sul quale deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della votazione, nonché la sezione alla quale l'elettore appartiene. Il certificato elettorale deve essere trattenuto presso la sezione elettorale al momento del voto. Le operazioni elettorali iniziano alle ore 8 e si concludono alle ore 20. Per la validità delle operazioni elettorali debbono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio. Subito dopo la chiusura della votazione hanno inizio le operazioni relative allo scrutinio che proseguono ininterrottamente sino al termine. Il risultato della votazione viene certificato nel verbale della sezione da parte del presidente e dei due scrutatori del seggio. I risultati del referendum vengono proclamati dall'apposita commissione consiliare sulla base dei verbali delle sezioni elettorali, entro i tre giorni successivi alla votazione.

Al fine di snellire le procedure dei referendum, il consiglio comunale istituisce la commissione per il referendum, cui sono affidati compiti di istruttoria e di accertamento preliminare sulla osservanza delle norme che regolano lo svolgimento.

Una stessa commissione consiliare – appositamente costituita - decide sull'attribuzione dei voti contestati e non assegnati e su tutti i reclami da chiunque presentati. la commissione e' composta da 5 consiglieri di cui 2 in rappresentanza della minoranza.

La commissione esercita le sue funzioni quando siano presenti alle sue riunioni almeno tre membri. In caso contrario le sue funzioni sono esercitate dal segretario comunale e da due dipendenti incaricati dal sindaco. Le determinazioni della commissione sono assunte con la maggioranza dei voti dei membri presenti alle sedute. La commissione è presieduta e convocata dall'assessore alla programmazione o da altro assessore comunale, i quali intervengono alle riunioni senza diritto di voto. Al fine di non interrompere la procedura elettorale durante il suo svolgimento, la commissione decide, su tutte le problematiche o le controversie insorte durante il procedimento elettorale preparatorio e durante lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Nel caso in cui, per eventi imprevisi o per difficoltà organizzative, si rilevi la necessita' di differire i termini di scadenza del procedimento elettorale, previsti dal presente regolamento, la commissione può stabilire nuovi termini di scadenza, purché sia salvaguardato l'ordinario svolgimento del procedimento elettorale.

ART. 15

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 59 dello statuto del comune, il consiglio comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto.